

COPIA

COMUNE DI SALUDECIO

(PROVINCIA DI RIMINI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Reg. 16 Del 24-03-2021	Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI - APPROVAZIONE
------------------------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

POLIDORI DILVO	P	MELEGARI ELISA	P
CASADEI CARLO	P	BAZZANI GIULIANI MARCO	P
DINA PIETRO	P	SANCHINI GIUSEPPE	A
TENTI ANDREA	P	CIALOTTI ROBERTO	P
FRONZONI GIGLIOLA	P	FACONDINI AUGUSTO	P
DI PASQUA GIOACCHINO GIUSEPPE	A	CASADEI PAOLO	P
RAGGI SARA	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

E' intervenuto l'Assessore esterno:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. POLIDORI DILVO in qualità di SINDACO
- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGNESI OSCAR.
- Vengono nominati scrutatori i Signori:
- **La seduta é Pubblica.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 come segue:

- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarita' contabile
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento il Sindaco che dà lettura del punto all'ODG e cede la parola alla dott.ssa Saioni responsabile del settore finanziario la quale in relazione all'argomento in discussione sottolineando come anche questo sia un adempimento imposto dalla normativa e dalla nuova disciplina emanata, la stessa precisa alcuni aspetti particolari della regolamentazione di dettaglio che dovrà essere adottata dal consiglio comunale sottolineando come il servizio attualmente sia esternalizzato alla ditta STEP srl che oltre a curare la materiale riscossione del tributo svolge anche il più adeguato supporto in merito alla nuova normativa e alle linee da adottare per un compenso pari al 18% dell'incasso.

Interviene il Consigliere Cialotti il quale mostra il proprio disappunto per l'obbligo del tributo a carico degli ambulanti nel mercato domenicale in quanto anche se rappresenta un obbligo normativo è sicuramente in contrasto con la necessità di incentivare il commercio locale: "prima non si faceva pagare il mercato"

Non essendoci ulteriori interventi da parte dei consiglieri si prosegue con la trattazione del sotto riportato argomento

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la

data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) -le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO il comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. Rilancio 34/2020 che ha differito al 31 gennaio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali e il successivo ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. (21A00222) (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Visto che il comma 846 della Legge 27/12/2019, n. 160 dispone che gli Enti, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possano affidare fino alla scadenza del relativo contratto la gestione del nuovo canone ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2020, risulta affidata la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Visto che la normativa del canone unico è complessa e il periodo di pandemia non semplifica la gestione del nuovo canone, e pertanto è necessario dare continuità alle condizioni in essere alla data del 31.12.2020;

RITENUTO, opportuno pertanto affidare la gestione della riscossione del canone unico al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alle condizioni di cui al contratto in essere, e il canone destinato alle occupazione di spazi ed aree pubbliche viene anch'esso affidato al concessionario presente al 31.12.2020 (Step srl) sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale n.17 del 2.03.2021 e delle condizioni contrattuali stabilite con determinazione n.13 del 11.03.2021;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 61 , in data 23.10.1998 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Cialotti, Facondini e Casadei P.)

DELIBERA

- 1) di approvare il **«Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 50 articoli e di tre allegati A) suddivisione delle strade in zone di I categoria e di II categoria per applicazione tariffaria delle occupazioni di suolo soprasuolo e sottosuolo - B) Elenco planche di affissione Comune di Saludecio C) tariffe in approvazione dalla Giunta Comunale;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- 3) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) di prendere atto che la gestione della riscossione del canone unico è affidata al soggetto affidatario alla data del 31/12/2020, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere, e il canone destinato alle occupazione di spazi ed aree pubbliche viene anch'esso affidato al concessionario presente al 31.12.2020 (Step srl) sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale n.17 del 2.03.2021 e delle condizioni contrattuali stabilite con determinazione n.13 del 11.03.2021.
- 6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Inoltre in relazione all'urgenza **con voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Cialotti, Facondini e Casadei P.)**

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del Dlgs 267/2000 per l'applicazione di quanto disposto

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to DILVO POLIDORI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. OSCAR BERGNESI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il giorno 28-04-21 per rimanervi quindici giorni consecutivi. (Art.124 c.1 del T.U. n.267/2000) – Reg. N.

Dalla Residenza comunale, li 28-04-2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pazzaglini Laura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 del T.U. 267/2000) decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione.
- decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 del T.U.n.267/2000);
- E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune , come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/200, per quindici giorni consecutivi dal 28-04-2021 al 13-05-2021.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pazzaglini Laura

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 24-03-2021**

Saludecio, li

Il Funzionario Incaricato